

Fattura Elettronica

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Via B.Bosco 57/9 - 16121 Genova (Italy)

Tel. +39 010565894 - +39 0105459631

Fax: +39 010543485

www.studiodottcomm.com

Obbligo di fatturazione elettronica B2B / B2C tramite Sdi – Sistema di Interscambio

- Con la pubblicazione della L. 27.12.2017 il legislatore ha provveduto ad introdurre nel sistema fiscale italiano un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti Iva residenti o stabiliti nel territorio italiano (B2B) e nei confronti dei consumatori finali (B2C).
- Da qui ovviamente l'esigenza di un rinnovamento completo nella gestione dei processi di fatturazione da parte dei soggetti passivi IVA
- **Con il prossimo 01,01,2019 decorrerà l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico con riferimento alla generalità delle operazioni domestiche poste in essere fra soggetti privati, senza necessità di preventivo consenso.**

DECORRENZA OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA

06,06,2014 obbligo di fattura elettronica nei confronti delle PA centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Nazionali di previdenza ed assistenza sociale e relative unità periferiche)

31,03,2015 obbligo di fattura elettronica nei confronti di tutte le altre Amministrazioni centrali diverse dalle precedenti e le Amministrazioni locali.

01,07,2018 cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad esclusione di quelle effettuate presso impianti di distribuzione

01,07,2018 prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici di lavori, servizi o forniture, rilevando che per filiera di imprese si intende l'insieme dei soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 3 della L. 13,08,2010 N° 136

01,09,2018 operazioni ex art. 38 quater Dpr 633 effettuate nei confronti di viaggiatori extra UE ed operazioni di importo superiore ad € 154,94 interessate dal c.d. tax free shopping

01,01,2019 generalità delle operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti, stabiliti od identificati ai fini Iva in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un consumatore privato

Decisione di esecuzione (Ue) 2018/593

- Dall'Europa arriva il via libera all'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata: sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, con la quale l'Italia è stata autorizzata a introdurre la "*misura speciale di deroga*" agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune dell'Iva.
- In tal modo, quindi, ricevono "copertura europea" le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2018, che stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati (articolo 1, comma 909 e seguenti, legge 205/2017).
-

La fattura elettronica diviene quindi obbligatoria per la generalità delle operazioni poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L'obbligo sussisterà indipendentemente dalla circostanza che il soggetto che acquista sia un operatore economico e quindi con una posizione Iva aperta o un privato consumatore.

Finalità dichiarate con l'adozione di questo nuovo adempimento:

Incremento del gettito stimato : la fattura elettronica permetterà all'Amministrazione Finanziaria di ottenere praticamente in tempo reale una serie di dati che permetterà di ampliare la possibilità di accertamento.

Dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30,04,2018:»i dati fiscali raccolti potranno essere utilizzati primariamente per consentire al contribuente di liquidare l'Iva coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetto di incremento della compliance dichiarativa e di versamento dell'imposta. Inoltre tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per potenziare le attività di analisi del rischio e controllo, rendendole più immediate ed affidabili, in considerazione dell'elevata qualità dei dati e della tempistica della loro acquisizione«

La Guardia di Finanza nella propria circolare del 13,04,2018, n° 114153, sottolinea come, rispetto alla comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute, le informazioni che perverranno dal sistema generalizzato di fatturazione elettronica, saranno caratterizzate:

- Da maggiore precisione, atteso che le stesse sono riferibili direttamente ai documenti emessi o ricevuti dalle controparti commerciali al netto delle note di variazione
- Dalla possibilità di disporre praticamente in tempo reale così da consentire un'attività di «accertamento preliminare» sin dal momento della generazione o trasmissione al Sistema di Interscambio.

L'autorizzazione concessa dalla UE all'Italia finalizzata all'introduzione di un obbligo generalizzato alla fatturazione elettronica è stata concessa « in quanto costituirà un valido aiuto nella lotta alla frode ed alla evasione.... Oltre a semplificare la riscossione delle imposte» .

Tale deroga è stata concessa sino al 31,12,2021 e per ottenere una ulteriore deroga dovrà essere presentata una relazione in grado di dimostrare che il modello adottato è stato efficace nella contrastare le frodi e le evasioni Iva, che ha semplificato la riscossione dell'Iva che ha ridotto i costi della burocrazia fiscale.

L'Italia è stato il primo stato membro che ha deciso di puntare su un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica gestito centralmente dall'Agenzia delle Entrate per contrastare evasione Iva ed avviare un percorso di semplificazione fiscale.

Normativa di riferimento

- **D.Lgs 5 agosto 2015 , n.127**
- Art. 3 Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi

- **LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205**
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)
[\(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017\)](#)

- Comma 909 e seguenti L. 27,12,2017 n. 205
- **Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018**

909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3. La trasmissione telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 »;

8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.

Regole tecniche per emissione e ricezione

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30,04,2018

Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

COSA E' LA FATTURA ELETTRONICA?

Per fattura elettronica si intende un documento che mantiene la sua forma digitale dal momento della sua emissione fino alla fine del periodo di conservazione, previsto per legge. Non è, dunque, una fattura elettronica quel documento che, seppur creato in formato elettronico attraverso un software, è successivamente inviato e ricevuto in formato cartaceo.

La fattura elettronica deve avere i seguenti requisiti:

- autenticità dell'origine,
- integrità del contenuto,
- leggibilità nel tempo

Autenticità dell'origine Deve essere certa l'identità del cedente dei beni o del prestatore dei servizi

Integrità del contenuto Si intende che il contenuto della fattura ed in particolare i dati obbligatori previsti dall'art.21 DPR 633/72 non possono essere alterati

Leggibilità nel tempo Il soggetto passivo deve assicurare la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione, fino al termine del suo periodo di conservazione, assicurando, quindi, la disponibilità, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture

Il DPR 633, che già la prevedeva, definisce elettronica la fattura che sia stata emessa o ricevuta in qualsiasi formato elettronico che renda il documento inalterabile.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelle emesse nei confronti dei privati devono essere necessariamente generate nel formato XML – eXtensible Markup Language.

Riepilogando, la principale distinzione tra la fattura elettronica e quella cartacea risiede nel fatto che quella elettronica è ritenuta tale se :

- Viene trasmessa o messa a disposizione
- Ricevuta e accettata dal destinatario In formato elettronico.
- Non possono quindi definirsi elettroniche le fatture che se pur create in tale formato tramite apposito software, sono poi inviate e ricevute in formato cartaceo.

Va quindi necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet, o uno smartphone.

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML o con modalità diversa dal Sistema di Interscambio, **tale fattura si considera non emessa**, con conseguenti sanzioni a carico del fornitore (che la ha emessa) e con **l'impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente** (che la ha ricevuta).

FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

- Formato XML (eXtensible Markup Language) conforme alle specifiche tecniche
- Il file XML può avere una dimensione max di 5 Mb
- Il file XML può essere firmato elettronicamente oppure non firmato
- Il file della fattura elettronica può contenere allegati
- Il file della fattura elettronica può essere:
 - Un file per singola fattura
 - Un file contenente un lotto di fatture
- La fattura fra privati può essere inviata anche senza l'apposizione della firma digitale. I commenti della stampa specializzata ritengono comunque opportuno apporre la firma digitale in considerazione del fatto che in tal modo viene garantita la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento nonché la sua riconducibilità all'autore della stessa, attribuendo allo stesso l'efficacia probatoria dell'art. 2702 C.C., efficacia della scrittura privata.
- Le firme digitali gestite sono:
 - CAAdES → .xml.p7m
 - XAdES → .xml

CHI E' TENUTO AD ADEMPIERE ALL'OBBLIGO?

L'art. 1 comma 3 del D.lgs. 127 / 2015 ha stabilito che siano soggette all'obbligo di fatturazione elettronica le operazioni domestiche effettuate da soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

SOGGETTI ESONERATI

Non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica

- I soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011
- I soggetti che hanno aderito al regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 – 59 del D.L. 190/2014
- I produttori agricoli di cui all'art. 34 co. 6 del Dpr 633/1972

Il Ddl di conversione del D.L. 119/2018 prevede che siano esonerate dall'adempimento per il periodo di imposta 2019 i soggetti passivi Iva obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitario (TS)

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettari possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

I soggetti forfettari (esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica) potranno decidere di comunicare, al soggetto che andrà ad emettere una fattura nei loro confronti, un indirizzo telematico. In questo caso, avendo ricevuto una fattura in formato elettronico e non analogico, saranno tenuti in conformità a quanto disposto dall'art.39 co.3 del DPR 633/72 a conservare il documento in modalità elettronica.

OPERAZIONI ESONERATE

L'obbligo della fatturazione elettronica non interessa le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Nasce un nuovo obbligo per comunicare telematicamente queste operazioni, c.d. « operazioni transfrontaliere ».

L'Agenzia delle Entrate nel corso di un videoforum del 24,05,2018 ha comunicato che è possibile « trasformare » la fattura emessa nei confronti di un soggetto estero, in formato XML evitando così l'inserimento dei dati sopra indicati, semplificazione non prevista invece per le fatture ricevute da soggetti passivi esteri.

La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di registrazione del documento ricevuto, devono essere trasmesse telematicamente, secondo il tracciato e le regole contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30,04,2018 le seguenti informazioni :

- Data documento comprovante l'operazione
- Data di registrazione
- Numero del documento
- Base imponibile
- Aliquota iva applicata
- Imposta o nel caso in cui non sia prevista, la tipologia dell'operazione


Flusso della fattura elettronica

Creazione del documento

Trasmissione del documento al Sistema di Interscambio

Controllo del file da parte del Sistema di Interscambio

Recapito del documento in caso di esito positivo dei controlli



Canali di trasmissione / ricezione

L'agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori una serie di servizi al fine di semplificare ed automatizzare il processo di fatturazione elettronica

- Programma «compilazione fattura elettronica» messo a disposizione nel portale dell'Agenzia delle Entrate, che può essere installato sul computer
- Procedura web presente all'interno del portale «Fatture e corrispettivi» cui poter eccedere . Attraverso il portale sarà possibile compilare la fattura elettronica e trasmetterla direttamente. Il sito Fatture e corrispettivi permette di sottoporre a controlli i file prima della loro trasmissione.
- La app «FATTURAE» creata per ambienti IOS ed Android
- Un servizio di registrazione grazie al quale il cessionario/committente potrà indicare al Sdi il canale e l'indirizzo telematico scelto per la ricezione
- Un servizio web tramite il quale generare un codice a barre cosiddetto QR code
- Un servizio di ricerca consultazione e acquisizione fatture elettroniche grazie ad una apposita area riservata

Ai fini della ricezione della fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario / committente o l'intermediario incaricato, può indicare al Sdi il canale e l'indirizzo telematico che desidera utilizzare per la ricezione delle fatture elettroniche.

Se il soggetto ha deciso di aderire al servizio offerto, il Sdi recapiterà fatture e note di variazione attraverso il canale e l'indirizzo telematico registrato, essendo tali dati associati alla propria partita Iva.

Se il soggetto avesse deciso di non aderire al servizio di censimento offerto, sarà tenuto a comunicare al cedente / prestatore il proprio indirizzo PEC o il cosiddetto «codice destinatario» codice numerico di 7 cifre che viene attribuito al momento di accreditamento del canale di trasmissione scelto

I canali che possono essere impiegati per trasmettere / ricevere le fatture elettroniche dal Sistema di interscambio sono :

Posta elettronica certificata (PEC) che può trasportare più file sino ad un massimo di 30 Mb e non vi è la necessità di accreditarsi al Sdi;

Il gestore della Pec deve essere incluso in apposito elenco gestito dall'Agid (Agenzia per l'Italia digitale (artt. 14 e 15 del DPR 68/2005)

SdiCOOP Sistemi di cooperazione applicativa (web service) che può trasportare singoli file fino ad un massimo di 5 Mb e vi è la necessità di accreditarsi al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio;

(web service è una piattaforma software che utilizzando il linguaggio Xml consente a differenti operatori di comunicare tra loro attraverso un interscambio di flussi informativi.

Per l'Amministrazione Finanziaria il web service è un sistema software in grado di garantire l'interoperabilità tra sistemi che si trovano sulla stessa rete

SdiFTP, che può trasportare fino ad un massimo di 150 Mb e vi è la necessità di accreditarsi al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio.

FTP – File Transfer Protocol – protocollo di trasferimento che consente la trasmissione e la condivisione di file tra terminali remoti.

Al termine della procedura di accreditamento il SdI associa al canale telematico almeno un «codice destinatario»

Codice destinatario

Il codice destinatario viene quindi attribuito dal Sdi al momento dell'accREDITAMENTO del canale di trasmissione. Ne saranno quindi dotati i soggetti che gestiscono grossi flussi di fatturazione(software house ad esempio)

Per la ricezione delle fatture i soggetti passivi possono censirsi attraverso il sito web dell'Agenzia delle Entrate associando alla propria partita Iva un indirizzo Pec o un codice destinatario: in tal caso il Sdi invierà direttamente la fattura al canale pre registrato.

I soggetti passivi possono in alternativa fornire tali dati direttamente ai soggetti cedenti / prestatori : in tal caso il Sdi verifica dapprima che il cessionario / committente non sia censito ed invierà quindi la fattura elettronica all'indirizzo Pec o al canale identificato dal codice destinatario.

Indirizzamento

Con il termine indirizzamento si intende la modalità impiegata dal Sdi per inoltrare le fatture elettroniche al destinatario che può essere il cessionario / committente, oppure un terzo come il commercialista, la software house, il provider ..) e si svolge compilando nel file Xml o il codice destinatario o Pec destinatario.

Per semplificare l'indirizzamento delle fatture elettroniche è stata prevista la possibilità di registrarsi al Sdi comunicando l'indirizzo telematico scelto per ricevere le fatture elettroniche in modo da non compilare i campi codice destinatario o Pec destinatario perché il Sdi recapiterà le fatture riferite alla partita Iva del cessionario committente indicata in fattura.

La registrazione al Sdi avviene accedendo alla sezione «Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche» nell'area « Fatture e corrispettivi» del sito web dell'Agenzia dell'Entrate.

Al fine di schematizzare le diverse modalità di indirizzamento, di seguito sono indicati i casi che si potrebbero prospettare.

Cliente soggetto iva registrato allo Sdi : codice destinatario : 7 zeri, non si compila la Pec destinatario, la fattura elettronica inviata allo Sdi viene inviata all'indirizzo telematico indicato in fase di registrazione a cui è associata la partita iva indicata in fattura del cessionario/committente

Cliente soggetto iva non registrato allo Sdi : il cessionario / committente deve comunicare o il codice destinatario o la Pec destinatario, che sarà inserito nel file XML o nel campo Codice destinatario o nel campo PEC destinatario.

Cliente in regime del vantaggio o forfettario : si compila il codice destinatario con 7 zeri ed il Sdi rende la fattura disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Si deve comunicare al cliente che la fattura è disponibile in tale area o consegnare copia della fattura.

Cliente consumatore finale : si compila il codice destinatario con 7 zeri ed il Sdi rende la fattura disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Si deve consegnare al cliente copia della fattura.

Cliente soggetto iva con canale di ricezione non attivo oppure non funzionante : il Sdi rende disponibile la fattura nell'area riservata del cessionario/committente e comunica tale informazione al soggetto che ha trasmesso la fattura elettronica affinché comunichi al cliente che l'originale della la fattura elettronica inviata allo Sdi è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate

Cliente soggetto iva che non ha comunicato l'indirizzo telematico : non avendo a disposizione né il codice destinatario né la Pec, si inserisce nel campo Codice destinatario il codice convenzionale composta da 7 zeri, ed il Sdi rende disponibile la fattura nell'area riservata del cessionario/committente del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Si deve comunicare al proprio cliente che l'originale della fattura è a sua disposizione in tale area o consegnare copia della fattura.

Cliente soggetto straniero : nel caso di prestazioni di servizi o cessione di beni a soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato è stato previsto un apposito file da compilare e da trasmettere al Sdi entro la fine del mese successivo quello dell'operazione, salvo comunque trasmettere al Sdi le fatture in formato elettronico, inserendo nel codice destinatario il codice convenzionale di 7 X (XXXXXXX)

Il fornitore non ha inoltrato la fattura elettronica tramite il Sdi : nel caso il soggetto cedente / prestatore non si sia adeguato all'obbligo di inoltrare le fatture in formato elettronico tramite il Sdi, (quindi pervengano al cessionario / committente in formato cartaceo o in formato in pdf ad esempio), il cessionario / committente dovrà regolarizzare l'operazione inoltrando al Sdi un'autofattura indicando nel campo tipo documento il codice TD20.

Contenuto della fattura elettronica

La fattura elettronica, come quella cartacea, deve contenere le informazioni previste dall'art. 21 del DPR 633/72 o dall'art 21 bis.

Nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica dobbiamo però tenere a mente tutti gli altri elementi che permettono una corretta trasmissione del documento tramite il Sdi

Dati relativi al cedente / prestatore

Identificativo del paese (ad esempio per Italia : IT)

Numero di partita iva del cedente /prestatore

Codice fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Ditta denominazione o ragione sociale, nome cognome, del soggetto cedente/prestatore

Albo professionale / Provincia Albo / Numero di iscrizione Albo / Data iscrizione Albo

Regime fiscale :

RF01 ordinario

RF02 Contribuenti minimi

RF04/ RF05/ RF06/ RF07/ RF08/ RF09/ RF10/ RF11/ RF12/ RF13/ RF14/ RF15/ RF16/RF17

RF18 Altro

RF19 Forfettario

Sede :

Indirizzo / Cap / Comune / Provincia / Nazione

Stabile Organizzazione :

Indirizzo / Cap / Comune / Provincia / Nazione

Dati relativi al cessionario / committente

Identificativo del paese (ad esempio per Italia : IT)

Numero di partita iva del cessionario / committente

Codice fiscale del cessionario / committente

Dati anagrafici

Ditta denominazione o ragione sociale, nome cognome,

Sede :

Indirizzo / Cap / Comune / Provincia / Nazione

Stabile Organizzazione :

Indirizzo / Cap / Comune / Provincia / Nazione

Rappresentante fiscale in Italia :

Id fiscale e partita Iva / Indirizzo / Cap / Comune / Provincia / Nazione

Tipo documento:

TD01	Fattura
TD02	Acconto / anticipo su fattura
TD03	Acconto / anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD20	Autofattura

Divisa: valuta per indicare gli importi

Numero : numero progressivo attribuito al documento

Dati ritenuta:

Campo valorizzato nel caso in cui sia applicabile la ritenuta

Tipo ritenuta: RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

Dati bollo :

Elemento da valorizzare nel caso alla fattura sia da applicare l'imposta di bollo.

Imposta assoluta in modo virtuale ai sensi del DM 17.06.2014

Dati Cassa Previdenziale :

Va indicata la cassa di previdenza della categoria professionale cui appartenga il prestatore. Sono ammessi i seguenti valori:

TC01 Cassa previdenza Avvocati e Procuratori Legali

TC02 Cassa previdenza Dottori Commercialisti

TC03 Cassa previdenza Geometri

TC04 Cassa previdenza Ingegneri ed Architetti liberi professionisti

TC05 Cassa nazionale Notariato

Sino alla TC22

Aliquota Cassa**Importo contributo Cassa****Imponibile Cassa**

Aliquota Iva: Iva applicata al contributo previdenziale

Ritenuta: da precisare se operazione è soggetta a ritenuta

Natura: esprime la natura della non imponibilità del contributo Cassa

Dati relativi ai beni ceduti ed ai servizi prestati:

Descrizione dei beni o servizi che formano oggetto della prestazione su diverse linee cui corrisponderà l'indicazione della natura, qualità e quantità di ciascuno dei suddetti beni o servizi

Tipo cessione prestazione:

Tipo identificativo da indicare solo in alcune cessioni / prestazioni

SC: sconto / PR: premio / AB : abbuono / AC: spesa accessoria

Descrizione : va indicata natura e qualità del bene ceduto o servizio prestato

Quantità : elemento da valorizzare solo nel caso in cui si possa quantificare il numero delle unità cedute o prestate

Unità di misura

Data inizio periodo / Data fine periodo : la data di inizio e di termine del periodo di riferimento cui si riferisce il servizio eventualmente prestato (indicare YYYY/MM/DD)

Sconto o maggiorazione

Prezzo totale: importo totale del bene o del servizio

Aliquota Iva: Iva applicata alla cessione di beni e/o alla prestazione del servizio - indicata in termini percentuali . Se non risulta imposta, controllo con il successivo campo Natura.

Ritenuta: è necessario precisare l'eventuale assoggettamento a ritenuta dell'operazione

Natura: esprime la natura delle operazioni non rientranti tra quelle imponibili

N1 esente art.15

N2 non soggette

N3 non imponibili

N4 esenti

N5 regime del margine

N6 inversione contabile per le operazioni in reverse charge

N7 iva assolta in altro stato UE

Dati di riepilogo: il blocco deve essere presente tante volte quante sono le diverse aliquote Iva contenute nel documento

Data di emissione della fattura

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72

Il momento di effettuazione dell'operazione determina quindi la data in cui deve essere emessa la fattura, che si considera a sua volta emessa all'atto della sua consegna, spedizione , trasmissione o messa a disposizione.

Prestazione di servizi : momento di effettuazione = data di pagamento del corrispettivo

Scarto temporale tra momento di effettuazione dell'operazione e quello di emissione e trasmissione della fattura elettronica

- Per il periodo 01,01 – 30,06,2019 non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine di liquidazione periodica iva
- Con decorrenza 01,07,2019 l'art. 11 del DL 23,10,2018 N° 119 ha previsto la possibilità di emettere la fattura «immediata» entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art 6 DPR 633/72

Se la data di emissione non coincide con quella in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o con quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, occorre indicare in fattura la data di effettuazione dell'operazione.

L'esigibilità dell'imposta è comunque determinata dalla data di effettuazione dell'operazione che come prima detto deve essere comunque indicata nel documento se differisce da quella di emissione.

Sistema di Interscambio

La fattura elettronica deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio - Sdi

Il Sistema di Interscambio, come viene definito dall'Agenzia delle Entrate, è una sorta di «postino» che svolge i seguenti compiti:

- Verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali
- Verifica se la fattura contiene l'indirizzo telematico («codice destinatario» o «Pec») al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- Controlla che la partita Iva del fornitore (cedente – prestatore) e la partita Iva o il codice fiscale del Cliente (cessionario / committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo il Sistema di interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario, comunicando una ricevuta di recapito al soggetto che ha trasmesso la fattura, comunicando altresì la data e l'ora di consegna del documento.

Il Sdi effettua una serie di controlli sulla fattura elettronica che gli è stata trasmessa dal cedente / prestatore o dall'intermediario incaricato, in esito al quale accetta il file recapitandolo al cessionario / committente o lo scarta, entro 5 giorni dall'invio, rilasciando ricevuta al cedente / prestatore.

I controlli effettuati dal Sdi sono di varia natura e possono riguardare

- Sia le caratteristiche tecniche del file fattura
- Sia la presenza degli elementi sostanziali della fattura che devono obbligatoriamente costituire la fattura

Principali verifiche:

Nomenclatura ed unicità del file : impedire che venga trasmesso un file già trasmesso

Ricevuta di scarto 00001 file non valido , 00002 file duplicato

Dimensioni del file : verifica che il file non ecceda i limiti dimensionali in relazione al canale prescelto per la trasmissione: Ricevuta di scarto 00003

Verifica di conformità del formato fattura: verifica che il contenuto del documento sia rappresentato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche:

Ricevuta di scarto 00106 : file vuoto o corrotto

Ricevuta di scarto 00200 : file non conforme al formato

Verifica della coerenza sul contenuto : vari controlli effettuati

Ricevuta di scarto 00403 data fattura successiva alla data di ricezione del Sdi

Ricevuta di scarto 00411 assenza dei dati relativi alla ritenuta

Ricevuta di scarto 00413 assenza dell'indicazione natura del contributo previdenziale

Ricevuta di scarto 00425 il numero della fattura non contiene caratteri numerici

Ricevuta di scarto 00427 codice destinatario di 7 caratteri in presenza dell'indicazione FPA12 (fattura vs pubblica amministrazione)

Verifiche di validità del contenuto della fattura: per accertare la presenza e la validità dei dati necessari al corretto recapito della fattura al destinatario

Controllo della partita iva indicata (Ricevuta di scarto 00305)

Controllo validità codice fiscale (Ricevuta di scarto 00306)

Controllo esistenza codice destinatario (Ricevuta di scarto 00311 per codice non valido)

Controllo esistenza codice destinatario (Ricevuta di scarto 00312 per codice non attivo)

Verifiche di unicità della fattura : controllo che mira ad impedire l'invio di una fattura già trasmessa

Ricevuta di scarto 00404 fattura duplicata

Ricevuta di scarto 00409 fattura duplicata nel lotto

Quindi semplificando il Sdi controlla la dimensione del file, gli elementi obbligatori della fattura, partita iva e codice fiscale, numero progressivo, imponibile, aliquota ed imposta

Recapito della fattura

Ultimati i controlli, il Sdi recapita la fattura al soggetto cessionario / committente o ad un suo intermediario.

Una volta effettuata la trasmissione, il Sdi controlla la ricezione del file da parte del destinatario : se il Sdi non è in grado di inoltrarla, (il Sdi prova ogni dodici ore per giorni ad inviare il file) il Sdi invierà al soggetto trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito, mentre per il destinatario la fattura si riterrà comunque emessa dato che sarà inserita nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta effettuata la trasmissione del file, il Sdi inoltra al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna del file

Nel caso in cui il soggetto cessionario / committente sia un consumatore finale, o un soggetto passivo che rientra nel « regime del vantaggio » o nel « regime forfettario » o un produttore agricolo, il Sdi recapita la fattura mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura è inserita sempre nell'area riservata nel caso in cui :

- Non sia possibile il recapito presso l'indirizzo telematico per cause tecniche
- Il codice destinatario risulti essere inesistente
- Il recapito Pec sia impossibile perché ad esempio casella piena o non attiva

In tutte queste circostanze il cedente / prestatore dovrà dare comunicazione al cessionario / committente che l'originale della fattura è disponibile all'interno della sua area riservata.

Gestione dello scarto

Il Sdi nel caso in cui il file o il lotto di file di fatture elettroniche non abbia superato i controlli recapita entro 5 giorni una « ricevuta di scarto » con le indicazioni del motivo per il quale la fattura è stata scartata.

Dobbiamo ricordare che la fattura scartata o le fatture del lotto scartato si considerano non emesse.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in caso di scarto, l'emittente ha a disposizione 5 giorni per procedere ad una nuova trasmissione senza incorrere in violazioni.

Nella circolare 13/2018 l'Agenzia delle Entrate ci dice che la fattura scartata dovrebbe « preferibilmente essere emessa con la data ed il numero del documento originario ». Nel caso in cui ciò non sia possibile l'Agenzia delle Entrate suggerisce:

- Emissione di nuova fattura con numero e data differenti, ma con collegamento alla fattura scartata, che deve essere annullata con « variazione contabile interna »
- Emissione di una nuova fattura con numero e data differenti contraddistinta da una specifica numerazione (ad es. 1/R) dalla quale possa emergere che il documento rettifica un documento scartato

Data di ricezione e detrazione Iva

La data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito:

- Se è stato scelto un indirizzo PEC : la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata al Sdi dal gestore della PEC del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente
- Se sono stati scelti gli altri canali (web service o Ftp) la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica
- Se la fattura è stata messa a disposizione del ricevente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, la data di ricezione coincide con quella in cui il cessionario/committente prende visione del documento

La data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell'imposta coincide:

- Con la data di ricezione attestata dai canali telematici
- Con la data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web

Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (Art. 14 del DL 119/2018)

Autofatture e note di variazione

Nota di variazione in aumento o in diminuzione : il cedente / prestatore che debba rettificare l'imponibile e/o l'imposta dopo aver emesso la fattura, emetterà una nota di variazione che transiterà, ovviamente, attraverso il Sdi

Autofatture : in merito alle autofatture si è tuttora in attesa di chiarimenti in merito a situazioni tipo « reverse charge » .

Tale documento è stato predisposto inoltre per la regolarizzazione di alcune operazioni: chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di € 250,00.

Il soggetto passivo, al fine di non incorrere in sanzioni, potrà compilare il file fattura elettronica con l'indicazione nel campo **tipo documento** : TD20

Conservazione elettronica delle fatture

La conservazione dei documenti informatici deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'Amministrazione Digitale – CAD art 71 D.Lgs 82/2005).

I documenti informatici devono avere le seguenti caratteristiche:

- Immodificabilità
- Integrità
- Autenticità
- Leggibilità
- Utilizzo formati previsti dal CAD

I documenti informatici devono essere conservati in modo

- Da rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD, le norme tributarie in tema di corretta tenuta della contabilità
- Consentire le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione, tutti possono utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

L'accordo dura tre anni dalla data di adesione ed è rinnovabile.

E' presente una voce «Portale – conservazione» grazie al quale si potrà usufruire della funzionalità di archiviazione sostitutiva – conservazione offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Modalità di versamento dell'imposta di bollo

Nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non soggette ad Iva, si applica l'imposto di bollo nella misura di 2€ se il documento supera l'importo di € 77,47, a meno che non si applichino specifiche esenzioni.

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene con le modalità individuate dall'art. 6 del DM 17,06,2014.

Il versamento deve essere effettuato :

- Con modalità esclusivamente telematica, mediante mod. F24 on line
- In una unica soluzione
- Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

